



**PCRI - Cancellazione dei domicili digitali/indirizzi di posta elettronica certificata non attivi di imprese individuali, di cui all'art. 5 del D.L. 179/2012 - Notificazione avvio procedimento mediante pubblicazione all'Albo camerale online**

**IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

**VISTO**

- l'art. 5, comma 2, del D.L. n. 179/2012 (convertito nella legge n. 221/2012, come modificato dall'art. 37 del D.L. 76/2020) che impone alle imprese individuali di iscrivere nel registro delle imprese il proprio domicilio digitale/indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
- in particolare il periodo del citato articolo che dispone che "il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all'imprenditore di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del codice civile";
- la Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Giustizia (registrata dalla Corte dei Conti il 13 luglio 2015) pubblicata sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico all'indirizzo [https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DIRETTIVA\\_2608.pdf](https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DIRETTIVA_2608.pdf))

che stabilisce il principio secondo cui gli indirizzi PEC revocati, non attivi o non univoci debbano essere "cancellati" dal Registro delle Imprese;

**CONSIDERATO CHE**

- il legislatore, con il citato art. 37, ha inteso dare effettiva attuazione alle disposizioni normative vigenti, che impongono alle imprese costituite in forma societaria ed individuale la comunicazione del proprio indirizzo PEC al Registro delle Imprese;
- l'art. 37 del D.L. n. 76/2020, per un opportuno coordinamento con il codice dell'amministrazione digitale e con la disciplina europea, ha sostituito il riferimento all'indirizzo PEC con quello relativo al domicilio digitale;
- le PEC non valide debbano essere espunte dalla certificazione, per consentire a privati e pubbliche amministrazioni di non fare affidamento su un domicilio digitale

v\_1/2023



presso il quale l'impresa è irreperibile;

- Infocamere scpa, grazie all'incrocio dei dati con il database INI-PEC, è in grado di fornire un elenco di imprese con sede iscritta presso il registro delle imprese di Padova evidenziando le anomalie riscontrate, in particolare:
  - a. gli indirizzi PEC revocati o inattivi;
  - b. gli indirizzi PEC multipli (cioè riferiti a più imprese oppure a più imprese e professionisti);
  - c. gli indirizzi PEC non validi (cioè con dominio non PEC, con indirizzo formalmente non corretto o che utilizzano PEC del cittadino)

### **RICHIAMATO**

- l'art. 8 comma 3 della legge n. 241/1990 che dispone: "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";
- la legge n. 69 del 18.06.2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione online sul sito istituzionale, e preso atto che l'Albo camerale è consultabile in un'apposita sezione del sito internet camerale;
- i principi espressi nel provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese n. 428 del 13.10.2021, già trasmesso al Tribunale di Padova, Giudice del Registro, con nota prot. n. 61247 del 18.10.2021 e condiviso dal Giudice del Registro con nulla osta del 25.11.2021, che dispone che la comunicazione di avvio dei procedimenti di cancellazione delle società di persone e di capitali riguardanti un elevato numero di soggetti possa essere notificata con modalità semplificate – sulla base dell'art. 8 comma 3 della legge n. 241/1990 – mediante la pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio, nella sezione dedicata all'Albo online (di cui all'art. 32 comma primo, della Legge 18 giugno 2009, n 69) per almeno trenta giorni o termine superiore previsto dalla normativa di riferimento qualora si tratti di imprese prive di domicilio digitale o con domicilio digitale cancellato, revocato, invalido o inattivo;
- la comunicazione di Unioncamere n. 11514 del 23 maggio 2022 (prot. camerale 29586/2022), che evidenzia alle Camere di Commercio la possibilità di comunicare la diffida (ma pertanto anche i relativi avvii di procedimenti amministrativi) alle imprese individuali – quando siano particolarmente numerose - mediante pubblicazione sul sito camerale, secondo quanto previsto dall'art. 8 c. 3 della legge n. 241/1990 e sulla base di quanto disposto da apposito Regolamento camerale;
- la deliberazione n. 5 del 12.7.2022 del Consiglio della Camera di Commercio di Padova, con la quale è stato approvato il "Regolamento per l'assegnazione d'ufficio



dei domicili digitali alle imprese e società e per la loro iscrizione nel registro delle imprese”;

- l'art. 4 comma 1 del Regolamento, che stabilisce: “La comunicazione massiva di avvio del procedimento e diffida – di cui all’art. 3 comma 1 lettera b) – è effettuata mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Padova nella sezione dell’Albo camerale online e nella sezione dedicata al registro delle imprese. La comunicazione, unica e cumulativa, contiene in allegato l’elenco delle imprese/società destinatarie e resta pubblicata sul sito istituzionale per quarantacinque giorni consecutivi”. Il comma 2 inoltre specifica: “La data di pubblicazione sul sito istituzionale, dalla quale decorrono i quarantacinque giorni indicati nel comma precedente, è riportata nell’Albo camerale online. La comunicazione si ritiene portata a conoscenza dei destinatari - ai sensi dell’art. 8 comma 3 della legge n. 241/1990 - il quindicesimo giorno successivo a tale data. In caso di imprese individuali, dal quindicesimo giorno decorre inoltre l’ulteriore termine di trenta giorni previsto per la diffida”;

#### **PRESO ATTO CHE**

- la comunicazione massiva di avvio del procedimento deve essere portata a conoscenza dei destinatari mediante pubblicazione per quindici giorni consecutivi sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Padova, nella sezione dell’Albo camerale online;
- da tale quindicesimo giorno decorre pertanto l’ulteriore termine di trenta giorni, previsto dall’art. 5, comma 2, del D.L. 179/2012, entro cui gli imprenditori individuali possono regolarizzare la loro iscrizione anagrafica, comunicando il domicilio digitale (per un totale di quarantacinque giorni complessivi);
- per le imprese inadempienti, a seguito della cancellazione dell’indirizzo pec/domicilio digitale revocato, non attivo o non univoco, verrà conseguentemente avviato, previa diffida ad adempiere entro il termine di 30 giorni, il procedimento sanzionatorio di cui all’art. 2194 del codice civile in misura triplicata e l’assegnazione d’ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto dell’imprenditore disponibile all’indirizzo impresa.italia.it, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale;

#### **CONSIDERATO CHE**

- Infocamere scpa ha fornito l’elenco allegato alla presente determinazione di avvio del procedimento di cancellazione massiva delle imprese individuali che non hanno un domicilio digitale/indirizzo di posta elettronica certificato valido, in quanto revocato, non univoco o non corretto iscritto nel registro delle imprese, non sono soggette a procedure concorsuali **(n. 2.560)**;
- è opportuno provvedere alla cancellazione dell’indirizzo PEC non valido anche per le imprese potenzialmente soggette alla cancellazione d’ufficio ai sensi del DPR 247/2004 anche se le stesse imprese saranno poi escluse dal provvedimento di



assegnazione del domicilio digitale che verrà adottato ai sensi dell'art. 37 del D.L. 76/2020;

### **DETERMINA**

- di dare avvio al procedimento di cancellazione d'ufficio dei domicili digitale/indirizzi di posta elettronica certificati non validi, in quanto revocato, non univoco o non corretto relativi alle imprese riportate nell'elenco allegato alla presente determinazione che ne forma parte integrante e sostanziale e che si ritiene portato a conoscenza il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Padova, nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al registro delle imprese, secondo quanto stabilito nel Regolamento camerale citato in premessa;
- di fissare, quale termine per la scadenza della diffida il giorno 15 settembre 2023, quale maggior termine rispetto a quello dei 30 giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento;
- che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Padova, nella sezione dell'Albo camerale online, e che rimanga pubblicato sino al 15 settembre 2023, giorno di scadenza della diffida;
- di non procedere alla cancellazione del domicilio digitale/indirizzo di posta elettronica certificata, qualora, medio tempore, l'impresa individuata ne elimini l'invalidità rilevata, dichiarando un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata, ovvero riattivando quello scaduto, mediante pratica telematica.

Il Conservatore  
del Registro Imprese  
Andrea Malagugini  
*(firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005,  
n. 82 - art. 20, comma 1 bis)*

*Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A (e conforme alle Regole tecniche previste [dall'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005](#)). Il documento è sottoscritto con firma digitale, verificabile con i software elencati sul sito dell'[Agenzia per l'Italia digitale](#). In caso di stampa cartacea di documento firmato digitalmente, l'indicazione a stampa del soggetto firmatario rende il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell'art. [4, comma 4 bis, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179](#)*

